II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 15 maggio 2007

che modifica la decisione 2003/43/CE che determina le classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione riguardo ai pannelli a base di legno

[notificata con il numero C(2007) 2045]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/348/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione [1], in particolare l'articolo 20, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2004/43/CE della Commissione [2] stabilisce classi di reazione all'azione dell'incendio per taluni prodotti da costruzione, in particolare i pannelli a base di legno.

(2) La decisione 2004/43/CE deve essere ulteriormente adattata per tener conto dei progressi tecnici in materia di pannelli a base di legno.

(3) Occorre pertanto modificare la decisione 2003/43/CE.

(4) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato alla decisione 2003/43/CE è modificato come stabilito dall'allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 15 maggio 2007.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente

[1] GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/190/CE della Commissione (GU L 66 dell'8.3.2006, pag. 47).

[2] GU L 13 del 18.1.2003, pag. 35. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/673/CE (GU L 276 del 7.10.2006, pag. 77).

ALLEGATO

Nell'allegato alla decisione 2003/43/CE, la tabella 1 e la nota sono sostituite dal seguente:

«Tabella 1

Classi di reazione all'azione dell'incendio dei pannelli a base di legno

Prodotto	Norma EN del prodotto	Condizione di utilizzo finale (6)	Densità minima (kg/m^3)	Spessore minimo (mm)	Classe (7) (escluso pavimenti)	Classe (8) (pavimenti
Pannello di particelle con legante a base di cemento (1)	EN 634-2	Senza intercapedine d'aria dietro il pannello	1 000	10	B-s1, d0	B_{fl}-s1
Pannello di fibre, dure (1)	EN 622-2	Senza intercapedine d'aria dietro il pannello a base di legno	900	6	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Pannello di fibre, dure (3)	EN 622-2	Con intercapedine d'aria chiusa non superiore a 22 mm dietro il pannello a base di legno	900	6	D-s2, d2	—
Pannello truciolare (1), (2), (5)	EN 312	Senza intercapedine d'aria dietro il pannello a base di legno	600	9	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Pannello di fibre, dure e semidure (1), (2), (5)	EN 622-2 EN 622-3					
MDF (1), (2), (5)	EN 622-5					
OSB (1), (2), (5)	EN 300					
Legno compensato (1), (2), (5)	EN 636	-"-	400	9	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Pannello di legno massiccio (1), (2), (5)	EN 13353			12		
Pannello di particelle di lino (1), (2), (5)	EN 15197	-"-	450	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Pannello truciolare (3), (5)	EN 312	Con intercapedine d'aria chiusa o aperta non superiore a 22 mm dietro il pannello a base di legno	600	9	D-s2, d2	—
Pannello di fibre, dure e semidure (3), (5)	EN 622-2 EN 622-3					
MDF (3), (5)	EN 622-5					
OSB (3), (5)	EN 300					
Legno compensato (3), (5)	EN 636	-"-	400	9	D-s2, d2	—
Pannello di legno massiccio (3), (5)	EN 13353			12		
Pannello truciolare (4), (5)	EN 312	Con intercapedine d'aria chiusa dietro il pannello a base di legno	600	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Pannello di fibre, semidure (4), (5)	EN 622-3					
MDF (4), (5)	EN 622-5					
OSB (4), (5)	EN 300					
Legno compensato (4), (5)	EN 636	-"-	400	15	D-s2, d1	D_{fl}-s1
Pannello di legno massiccio (4), (5)	EN 13353				D-s2, d0	
Pannello di particelle di lino (4), (5)	EN 15197	-"-	450	15	D-s2, d0	D_{fl}-s1

Prodotto	Norma EN del prodotto	Condizione di utilizzo finale (6)	Densità minima (kg/m³)	Spessore minimo (mm)	Classe (7) (escluso pavimenti)	Classe (8) (pavimenti
Pannello truciolare (4), (5)	EN 312	Con intercapedine d'aria chiusa dietro il pannello a base di legno	600	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Pannello di fibre, semi-dure (4), (5)	EN 622-3					
MDF (4), (5)	EN 622-5					
OSB (4), (5)	EN 300					
Legno compensato (4), (5)	EN 636	-"-	400	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Pannello di legno massiccio (4), (5)	EN 13353					
Pannello di particelle di lino (4), (5)	EN 15197	-"-	450	18	D-s2, d0	D_{fl}-s1
Pannello truciolare (5)	EN 312	Tutte le condizioni	600	3	E	E_{fl}
OSB (5)	EN 300					
MDF (5)	EN 622-5	-"-	400	3	E	E_{fl}
			250	9	E	E_{fl}
Legno compensato (5)	EN 636	-"-	400	3	E	E_{fl}
Pannello di fibre, dure (5)	EN 622-2	-"-	900	3	E	E_{fl}
Pannello di fibre, semi-dure (5)	EN 622-3	-"-	400	9	E	E_{fl}
Pannello di fibre, soffici	EN 622-4	-"-	250	9	E	E_{fl}

(1) Montato con un'intercapedine d'aria direttamente contro la classe A1 o A2-s1, prodotti d0 aventi una densità minima di 10 kg/m³ o almeno di classe D-s2, prodotti d2 aventi una densità minima di 400 kg/m³.
(2) Un substrato di materiale di isolamento in cellulosa appartenente almeno alla classe E può essere incluso qualora sia montato direttamente contro il pannello a base di legno, ma non nel caso dei pavimenti.
(3) Montato con un'intercapedine d'aria aperta dietro. Il lato posteriore della cavità deve essere almeno di classe A2-s1, prodotti d0 aventi una densità minima di 10 kg/m³.
(4) Montato con un'intercapedine d'aria aperta dietro. Il lato posteriore della cavità deve essere almeno della classe D-s2, prodotti d2 aventi una densità minima di 400 kg/m³.
(5) I pannelli impiallacciati o rivestiti di fenolo e di melammina sono inclusi per la classe che esclude i pavimenti.
(6) Uno schermo anti-vapore con uno spessore che raggiunge 0,4 mm e una massa che raggiunge fino ai 200 g/m² può essere montato tra il pannello a base di legno e un substrato qualora non esistano intercapedini d'aria tra i due.
(7) Classi di cui alla tabella 1 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.
(8) Classi di cui alla tabella 2 dell'allegato della decisione 2000/147/CE.»